



76 2011 | 4766 00

D.G. n°461 del 05/10/2011

## AVVISO A TUTTA LA CITTADINANZA

### Il Sindaco del Comune di Venezia,

- In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale N° 461 approvata nella seduta del 05/10/2011, esecutiva dal 05/11/2011;
- a seguito degli eventi meteorici del 26 settembre 2007, per i quali è stato dichiarato per la Terraferma del Comune di Venezia lo stato di Emergenza ed è stata emanata dal Presidente Del Consiglio dei Ministri Ordinanza n° 3621 del 18 ottobre 2007 che nomina un commissario per la gestione dell'emergenza idraulica;
- considerati, le Ordinanze e gli indirizzi emanati dal Commissario per quanto concerne gli interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici e idraulici nella terraferma del Comune di Venezia, che ribadiscono **la necessità da parte di tutti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni ove siano presenti fossati di raccolta e di scolo delle acque meteoriche, di provvedere ad una loro corretta manutenzione, come sancito dal Codice Civile e dalle Leggi e Regolamenti Vigenti in materia;**
- Viste le Competenze attribuite al Sindaco dalla legge 267/2000 e le sue funzioni in materia di Protezione Civile e di tutela della salute dei cittadini;
- VISTO il R.D. 8 maggio 1904 n° 368 con particolare riferimento l'art. 140 comma 1 lettere a/b/c/f, (G.U. n. 176 del 28 luglio 1904) che stabilisce gli obblighi dei privati possessori e detentori dei fondi adiacenti in ordine ai fossati;
- VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 con particolare riferimento agli artt. 63, 64 e segg.;
- VISTO il R.D.L. n° 3267 del 13 dicembre 1923 con riferimento all'art.1;
- VISTO il CODICE CIVILE con particolare riferimento agli artt. 908 e segg. e agli obblighi e dei titolari di fondi ove vi siano presenze di acque di scolo e dei diritti e doveri di ciascuno a tale riguardo;
- VISTO IL D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 " Norme in materia ambientale" artt. 95 e segg. e relativo regime sanzionatorio;
- VISTO la direttiva del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e i "Criteri e Tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del Rischio Idrogeologico" del 2002;
- VISTA la L.R. Veneto 12/2009, con particolare riferimento agli artt. 18, 23, 34, 37;
- Visto Il vigente Regolamento di Igiene del Comune di Venezia agli artt. 106-110; e 143-149;
- Visto il D.Lgs. 30/04/1992 N° 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. artt. 31, 32 e 33.
- CONSIDERATO che al fine di un'adeguata prevenzione atta a ridurre notevolmente i rischi diretti e indiretti cui è sottoposto l'intero territorio comunale, è necessario, applicare anche nei confronti dei **proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni**, le norme che regolano la pulizia periodica di canali, rogge, fossi, ecc.. a tutela della pubblica incolumità dei cittadini;

### AVVISA

**TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI A QUALSIASI TITOLO, DI TERRENI OVE SIANO PRESENTI FOSSATI, CANALI, ROGGE, ECC... DI RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE AFFINCHÉ EFFETTUINO LA PULIZIA PERIODICA E IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DI TALI OPERE, AL FINE DI PREVENIRE DISSESTI IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI NEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE. SI RICORDA CHE DEI DANNI CAUSATI DALLA MANCATA MANUTENZIONE DI QUANTO SOPRA NE RISponderanno I SOGGETTI SOPRA INDIVIDUATI.**

Nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

IL SINDACO  
GIORGIO ORSONI



## PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

### **R.D. 8 maggio 1904 n° 368:**

**art. 140 :** I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i suddetti terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade stesse, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;
- i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.

### **Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), agli artt.63 e 64:**

#### **art. 63**

Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne.

Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'eseguimento dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

#### **art. 64**

I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e miglorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.

#### **Codice Civile:**

**-Art. 917** prevede spese per la riparazione, costruzione o rimozione.

"Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae. Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni."

### **D.Lgs. 30/04/1992 N° 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. artt. 31, 32 e 33.**

prevedono alcune competenze dei proprietari e degli utenti di canali artificiali inerenti la manutenzione delle ripe, la condotta delle acque nei fossi delle strade e la loro conservazione, la manutenzione dei canali artificiali e dei manufatti sui medesimi che si trovano in prossimità del confine stradale.

### **L.R. 12 del 8 maggio 2009 Art. 34**

#### **Esecuzione e mantenimento delle opere minori**

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.